

**Ordinanza**  
**sulla protezione dei beni culturali in caso**  
**di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza**  
**(OPBC)**

del 29 ottobre 2014 (Stato 1° gennaio 2016)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 3 capoverso 5, 9 capoverso 2, 15 capoverso 4 e 21 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 2014<sup>1</sup> sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (LPBC),

*ordina:*

**Art. 1**            Categorie dei beni culturali e criteri di classificazione

<sup>1</sup> I beni culturali sono classificati secondo le categorie seguenti:

- a. beni culturali d'importanza nazionale (oggetti A);
- b. beni culturali d'importanza regionale (oggetti B);
- c. beni culturali d'importanza locale (oggetti C).

<sup>2</sup> Per la classificazione si tiene conto dei criteri seguenti:

- a. importanza architettonica e artistica;
- b. importanza scientifica e dal profilo della scienza dell'arte;
- c. importanza ideale e materiale;
- d. importanza storica;
- e. importanza tecnica;
- f. per le costruzioni, in aggiunta alle lettere a–e: importanza dell'oggetto nel contesto locale o paesaggistico e qualità dell'edificio tenuto conto dell'ambiente circostante;
- g. per le collezioni, in aggiunta alle lettere a–e:
  1. valore contestuale,
  2. importanza culturale e grado di notorietà,
  3. stato degli oggetti e modalità d'immagazzinamento.

**Art. 2** Inventario PBC, oggetti C e geoportale della Confederazione

<sup>1</sup> L'Inventario della protezione dei beni culturali con gli oggetti A e B (Inventario PBC) è allestito dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) in collaborazione con i Cantoni e con la Commissione federale dei beni culturali. Esso viene aggiornato periodicamente.

<sup>2</sup> I Cantoni disciplinano la designazione degli oggetti C.

<sup>3</sup> L'UFPP fornisce i dati relativi agli oggetti A all'Ufficio federale di topografia. Quest'ultimo rappresenta i dati nel geoportale della Confederazione.

**Art. 3** Informazione

L'UFPP e i Cantoni provvedono affinché le autorità, le istituzioni e le organizzazioni specializzate, nonché la popolazione siano informati sullo scopo e l'utilità delle misure di protezione dei beni culturali.

**Art. 4** Istruzione e personale

<sup>1</sup> L'istruzione dei quadri della protezione civile responsabili della protezione dei beni culturali e degli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile comprende in particolare i seguenti temi:

- a. l'inventariazione;
- b. l'allestimento di documentazioni brevi;
- c. la pianificazione d'evacuazione;
- d. la pianificazione d'intervento in collaborazione con i pompieri;
- e. l'intervento in caso di catastrofi.

<sup>2</sup> L'istruzione del personale delle istituzioni culturali verte in particolare su:

- a. la pianificazione di misure di protezione;
- b. il sostegno e sulla consulenza delle organizzazioni partner della protezione della popolazione in caso di catastrofe.

<sup>3</sup> L'UFPP mette a disposizione dei Cantoni i documenti d'istruzione necessari.

**Art. 5** Documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le esigenze poste alle documentazioni di sicurezza e disciplina i dettagli per la realizzazione, la manipolazione, il trattamento e la custodia delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

<sup>2</sup> L'UFPP gestisce un archivio centrale dei microfilm per la conservazione delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

<sup>3</sup> Esso acquista una copia positiva di ogni riproduzione fotografica di sicurezza realizzata dai Cantoni e la conserva.

**Art. 6<sup>2</sup>**

**Art. 7**            Contrassegno

<sup>1</sup> Il DDPS stabilisce i dettagli in relazione alle direttive tecniche per la realizzazione e l'apposizione dei contrassegni.

<sup>2</sup> Esso può fornire i contrassegni ai Cantoni già in tempo di pace.

**Art. 8**            Deposito protetto

L'UFPP applica, in stretta collaborazione con gli organi federali interessati, i trattati internazionali di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPBC.

**Art. 9**            Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

**Art. 10**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

<sup>2</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'11 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4751).

*Allegato*  
(art. 9)

## **Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

I

L'ordinanza del 17 ottobre 1984<sup>3</sup> sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>4</sup>

<sup>3</sup> [RU **1984** 1250, **1994** 2678, **1995** 207 art. 27, **2006** 4705 n. II 42, **2011** 5227 n. I 4.6]

<sup>4</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2014** 3555.